

**STATUTO ASSOCIATIVO F.I.S.S.S. del 30/09/1986  
(AGGIORNATO SECONDO IL D.L. 4-12-97- N°460 il 21/12/1999  
e riaggiornato con approvazione dell'Assemblea Ordinaria il 30/01/2016)**

**TITOLO PRIMO**

**Art. 1. E' costituita a tempo indeterminato la F.I.S.S.S. (Federazione Italiana Survival Sportivo Sperimentale) con sede in Torino, corso Casale n°36.**

Art. 2. La Federazione non ha scopo di lucro e non ha intenti politici o ideologici; nasce dall'unione consociativa o comitato di varie associazioni sportive, culturali o cooperative senza scopo di lucro legalmente costituite nell'ambito interdisciplinare di vari sport, discipline, scienze e culture già esistenti e riconosciute da Enti Nazionali e di altre sperimentali, dilettantistiche e non. Tale unione si intende come COMITATO FEDERALE dei LEGALI RAPPRESENTANTI delle ASSOCIAZIONI sportive, culturali o cooperative ad essa consociate.

**Art. 3. Attività sociali**

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la Federazione F.I.S.S.S. potrà svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva, ricreativa e formativa della persona.

La Federazione F.I.S.S.S. potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

La Federazione F.I.S.S.S. si propone di coordinare, organizzare e realizzare tutte quelle iniziative inerenti la SOPRAVVIVENZA, denominata SURVIVAL (nell'accezione reale) o SURVIVING (nell'accezione diportistica), la Protezione Civile (nell'accezione di preparazione all'emergenza urbana non istituzionale detta PREPPING) e l'OUTDOOR. Con ciò si intende la gestione di contest, gare e competizioni sportive, viaggi di esplorazione, escursioni, ricerche scientifiche anche sperimentali, caccia-pesca e raccolta di essenze vegetali finalizzate al Survival, record e primati, corsi teorici e pratici di vario livello e difficoltà, promozione sociale, formazione extrascolastica delle persone, simposi, dibattiti, convegni e mostre legati allo sport e alla cultura della sopravvivenza dell'individuo, del gruppo e della specie, all'antropologia e all'archeologia sperimentale, agli sport estremi o diportistici in ambienti naturali (Outdoor) o antropizzati (sopravvivenza urbana) e alle altre discipline legate in qualche modo alla filosofia del "Survival", all'utilizzo delle risorse di ogni territorio, all'ECOLOGIA UMANA, al tempo libero in generale e alla formazione sportiva, culturale e professionale di dirigenti e soci delle proprie Consociate e di altri sostenitori esterni.

La Federazione F.I.S.S.S. potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività per il perseguimento delle finalità sopraindicate:

- a) promuovere e patrocinare l'attività sportiva attraverso gare e competizioni anche agonistiche, viaggi, escursioni, esplorazioni, corsi di preparazione teorici e pratici, raduni e sperimentazioni;
- b) stabilire un regolamento unico di tipo sportivo - formativo e un codice deontologico valido per tutte le associazioni o cooperative consociate ad essa affiliate e per tutti gli Istruttori Federali delle Consociate stesse o sostenitori;
- c) promuovere seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, rassegne;
- d) instaurare rapporti di collaborazione con altre Federazioni, Comitati, Organizzazioni non governative e governative, Aziende, scuole, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, a carattere nazionale e internazionale, aventi finalità o progetti affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
- e) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie e di qualsiasi opera di stampa inerente il Survival, l'Outdoor e l'Ecologia Umana in Italia e all'estero;
- f) acquistare, gestire e produrre mezzi di informazione e comunicazione rivolti alla collettività;
- g) erogare o ricevere contributi o donazioni da Aziende, privati cittadini, Enti pubblici e privati per iniziative compatibili con i propri fini statutari;
- h) indire CORSI di preparazione e formazione per ISTRUTTORI FEDERALI, direttori e commissari tecnici nei settori Survival e Surviving, Outdoor, Prepping e sport estremi rilasciando relativi attestati,

brevetti o PATENTI ai soci delle Consociate e a terzi che potranno liberamente contribuire alle spese F.I.S.S.S. come sostenitori esterni ;

- i) istituire e aggiornare un ALBO DI CATEGORIA per ISTRUTTORI e Operatori delle Consociate F.I.S.S.S. e dei propri sostenitori esterni, nonché nominare una loro Commissione di rappresentanza tecnica e valutativa per formazione, verifica e promozione ai vari livelli;
- l) istituire un REGOLAMENTO disciplinare per corsi, esami e gare e un CODICE deontologico per gli associati e gli Istruttori;
- m) tenere corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e non delle scuole pubbliche e private e delle aziende;
- n) realizzare attraverso i propri tecnici, associati e consulenti degli impianti sportivi e sperimentali detti eco-dinamici con attrezzature atte a svolgere, a promuovere e a favorire le proprie attività istituzionali.

#### **Art. 4. Adesione a Enti di Promozione**

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali la Federazione F.I.S.S.S. potrà stipulare con EPS convenzioni e protocolli d'intesa per conto delle consociate. Per questo e per quanto sopra detto la Federazione F.I.S.S.S., avendo carattere e struttura associativa di comitato, nei prossimi titoli verrà chiamata "Comitato Federale e Associazione F.I.S.S.S." e con i termini "socio" e "associato" si intenderà il Legale Rappresentante dell'associazione o cooperativa consociata alla Federazione

## **TITOLO SECONDO GLI ASSOCIATI**

#### **Art.5. Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Al Comitato Federale possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede della Federazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

#### **Art. 6. Modalità di ammissione**

Per essere ammessi a socio necessario essere anzitutto Legale Rappresentante di una Associazione o cooperativa con carattere e finalità affini a quelle riportate al Titolo Primo Art.3 del presente Statuto; presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto, dal Regolamento, dal Codice deontologico e dalle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro soci, danno diritto immediato a ricevere una tessera sociale o altro attestato, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs N. 460/97.

#### **Art. 7 Diritti e doveri degli associati**

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede operativa della Federazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla Federazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento entro i termini fissati da diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.
2. Alla osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice deontologico e di eventuali disposizioni interne e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

#### **Art. 8 Scioglimento del rapporto sociale**

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali al Comitato Federale; danneggia l'immagine della F.I.S.S.S., con il suo comportamento sociale, discredita o pratica concorrenza sleale nei confronti del Comitato Federale o delle singole consociate..

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data motivazione scritta al domicilio del socio escluso anche per posta elettronica certificata entro 15 giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi per morosità possono eventualmente essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dal Comitato Federale, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

#### **Art. 9 Intrasmissibilità delle quote sociali e dei diritti di rappresentanza**

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall' associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte; lo stesso vale per i diritti di rappresentanza o di delega, che non possono essere trasferiti ad altri membri della consociata ma solo ad altri associati.

## **TITOLO TERZO PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 10 Finanziamento della Federazione**

Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato Federale sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale;
- e) quote di iscrizione degli Istruttori e degli Operatori delle consociate;
- f) liberi contributi da sostenitori.

#### **Art. 11 Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Federazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

## **TITOLO QUARTO ESERCIZIO SOCIALE E DI BILANCIO**

### **Art. 12 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale della F.I.S.S.S., coincide di norma con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

### **Art.13 Bilancio**

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio. medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

### **Art. 14 Utili e residui attivi**

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva;
- b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi del Comitato F.I.S.S.S. o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti o per rimborsare spese a Dirigenti, Istruttori e Commissari.

### **Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi, avanzi di gestione durante la vita Comitato F.I.S.S.S., fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

## **TITOLO QUINTO AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 16 Organi sociali**

Gli organi sociali della Federazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

### **Art. 17 l'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano della F.I.S.S.S. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall'art.2532 del codice civile. L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite e mail, almeno 10 giorni prima della data convenuta. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto ogni 4 anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi della F.I.S.S.S.,

L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato Federale F.I.S.S.S.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Federazione o da altro associato del Direttivo in sua assenza.

Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe scritte, con esplicite indicazioni e proposte sulle materie da trattare all'ordine del giorno, da parte dell'assente.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Per esercitare il proprio diritto di voto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto alla Federazione.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei soci presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario a ciò preposto dal Presidente o chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti.

Il verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti della Federazione e ogni socio può prenderne visione.

### **Art. 18 11 Consiglio Direttivo: compiti e funzioni**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.

Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività della F.I.S.S.S.

Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento della Federazione.

Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.

Redigere il bilancio del Comitato Federale.

Stabilire l'importo delle quote associative.

Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dalla F.I.S.S.S. e fissarne le modalità di pagamento.

Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglienza delle domande di ammissione alla Federazione da parte degli aspiranti soci.

### **Art.19. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall'art.4.

Esso è composto da un numero minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibile nel tempo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere anche via e mail e in modo informale, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi soci membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

### **Art.20. Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della F.I.S.S.S. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività della Federazione.

## **TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 21. Controversie tra gli associati**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto e del Codice deontologico FISSS, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri (o Commissione etico-disciplinare) interni o esterni alla Federazione, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Tale collegio di arbitri deve essere rieletto ogni anno dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 membri e in numero dispari, scelti all'interno e all'esterno della Federazione.

Altri arbitri potranno essere nominati, uno da ciascuna delle parti in causa.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro per ciascuna delle parti ed eventualmente, per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari, dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Federazione che provvederà anche a nominare un arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

### **Art. 22. Scioglimento della F.I.S.S.S.**

In caso di scioglimento del Comitato Federale F.I.S.S.S., l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero le maggioranze necessarie, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Torino.

Nell'ipotesi in cui risultassero attività al termine della liquidazione, gli utili di queste ultime saranno devolute per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

### **Art.23 Devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento della Federazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

### **Art.24. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.

Il Presidente FISSS  
Vincenzo Maolucci

Statuto depositato con Atto del Notaio Grazia Prevete in Torino del 30 settembre 1986

( aggiornato secondo il D.L. 4/12/97n°460 con nuova registrazione al 1°

Ufficio Entrate di Torino del

21/12/99 n° 3-061813 e riaggiornato con approvazione dell'Assemblea ordinaria FISSS del 30/01/2016)